

COMODEPUR s.c.p.a. in liquidazione

Sede legale in Como - Viale Innocenzo XI° n. 50

Capitale Sociale € 2.306.994 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e Reg.Imprese di Como-Lecco n. 00411590136

Relazione al bilancio 2021

Signori Azionisti,

dato atto che a partire dal 1° gennaio 2021 la società Como Acqua srl, gestore unico del servizio idrico provinciale, è subentrata ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 nella gestione del servizio, svolto fino al 31 dicembre 2020 dalla nostra società, con trasferimento di tutto il personale alla società medesima, in data 17 dicembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione volontaria ai sensi e per gli effetti del n. 6 dell'art. 2484 c.c.. L'assemblea straordinaria ha affidato le operazioni di liquidazione ad un collegio composto da due liquidatori con poteri di rappresentanza della società e firma congiunta per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con la precisazione che venisse preservata la disponibilità liquida del "Fondo rinnovamento impianti" astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette.

Gli effetti della liquidazione decorrono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta il 28/12/2021.

La presente relazione si riferisce al primo periodo intermedio di liquidazione, chiuso al 31.12.2021.

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dai seguenti principali eventi:

- A.** è divenuto efficace, a far data dal 1.1.2021, il subentro di Como Acqua srl nella gestione del servizio di depurazione;
- B.** è proseguito il contenzioso con il Comune di Como e con Como Acqua, per i cui dettagli si rimanda a quanto precisato infra.

Per quanto riguarda il punto **A. "Rapporti con Como Acqua"** si precisa che, come noto, in data 29.12.2020 è stato sottoscritto tra la nostra società e Como Acqua l'Atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione, stipulato avanti al Notaio Dott. Mario Notari (Atto Rep, n. 24743/14848).

In forza di tale atto, Como Acqua è subentrata nella gestione dell'impianto di depurazione con effetti giuridici, economici e contabili **dal 1° gennaio 2021**.

Con riferimento alla determinazione del Valore di Subentro (art. 3 dell'Atto di subentro), nel corso del 2021 si sono succedute le diverse attività volte a definirne il valore.

In particolare:

- in data 16 aprile 2021, Como Acqua, dopo aver svolto le verifiche di competenza sulla perizia di stima, redatta a cura della società Comodepur, conferma il valore di perizia del valore di subentro;
- in data 18 maggio 2021 Comodepur ha trasmesso la Perizia di stima del Valore di subentro al 31 dicembre 2020 all'Ufficio d'Ambito richiedendo "la determinazione dello stesso da riconoscere" a Comodepur Scpa da parte di Como Acqua Srl;
- in data 2 settembre 2021 Comodepur ha fornito la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio d'Ambito il 26 maggio 2021;

- in data 18 ottobre 2021, si è tenuto un tavolo tecnico istruttorio convocato dall'Ufficio d'Ambito con le due Società per un confronto/condivisione in merito all'esito delle prime analisi effettuate; le parti presenti al tavolo tecnico istruttorio di cui sopra hanno condiviso i principi sottesi alle risultanze contenute nella Relazione e nel relativo file Excel di calcolo, predisposti dal consulente dell'Ufficio d'Ambito e anticipati alle parti all'atto della convocazione;
- in data 26 ottobre 2021 l'Ufficio d'Ambito ha formalmente inviato alle parti il verbale del tavolo tecnico istruttorio, come integrato/modificato a seguito delle osservazioni fatte pervenire nei tempi dai partecipanti;
- in data 2 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito di Como ha espresso il parere di congruità sul valore residuo determinato ai sensi delle delibere ARERA, quantificato in Euro 3.096.696;
- in data 10 novembre 2021 il parere di congruità è stato pubblicato nell'albo pretorio online.

Successivamente, il credito netto risultante dal trasferimento del compendio da Comodepur Scpa a Como Acqua Srl è stato individuato in Euro 3.038.175 (quale somma algebrica del valore dei beni strumentali, del magazzino, del TFR e degli oneri differiti relativi al personale dipendente).

Pur restando impregiudicato il diritto di Comodepur di proseguire nell'azione nei confronti del Comune di Como per il riconoscimento del valore di indennizzo ai sensi degli artt. 18 e 20 della Concessione del 17/12/1976, le parti non hanno manifestato disaccordo sulla stima del valore di subentro così come determinato e si sono adoperate al fine di ottenere le necessarie garanzie bancarie o assicurative, propedeutiche all'effettuazione del pagamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 3 dell'Atto di subentro:

- Como Acqua pagherà quanto dovuto in tre rate annuali e, pertanto, ha presentato una garanzia bancaria o assicurativa a garanzia del corretto e tempestivo pagamento. La garanzia bancaria è stata presentata contestualmente alla comunicazione della decisione di avvalersi della facoltà di rateizzare;
- Comodepur, da parte sua, ha presentato idonea garanzia bancaria o assicurativa per il valore della rata, dal momento che è ancora pendente il giudizio riguardante, tra l'altro, il fondo di rinnovamento impianti (fondo che, secondo le contestate prospettazioni del Comune di Como e di Como Acqua, rappresenterebbe un credito di quest'ultima). Nel caso in cui Comodepur dovesse risultare soccombente ovvero dovesse corrispondere una somma di denaro a seguito di un accordo transattivo, le somme incassate a titolo di pagamento del valore di subentro dovranno essere restituite a Como Acqua (la garanzia presentata da Comodepur si riferisce a tale, eventuale, pretesa).

In merito al punto **B. "Contenzioso con il Comune di Como e Como Acqua"**, come noto, con atto di citazione in data 08/02/2019, Comodepur aveva convenuto in giudizio il Comune di Como chiedendo:

- 1) il trasferimento giudiziale in favore del Comune di Como di tutti gli impianti, attrezzature ed immobili di proprietà di Comodepur e adibiti al servizio di depurazione, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 20 della Concessione (tale richiesta è stata rinunciata da Comodepur nel corso del giudizio);
- 2) la condanna del Comune al pagamento dell'indennità dovuta al termine della concessione in forza di quanto previsto dall'art. 20 della Concessione;
- 3) la condanna del Comune ai seguenti ulteriori pagamenti per crediti sorti in anni precedenti:
 - il conguaglio per la gestione *in prorogatio* del servizio di depurazione nel periodo 01/10/2015-31/12/2015;
 - i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sui collettori C1 ("Cosia") e C2 ("Fiume Aperto") eseguiti nel 2015 per conto e nell'interesse del Comune e di sua competenza.

A fronte dell'azione attivata dalla nostra società, il Comune di Como si era costituito in giudizio, chiedendo preliminarmente la chiamata in causa, quale terzo, di Como Acqua srl, contestando le pretese creditorie e svolgendo, a sua volta, domande riconvenzionali.

In particolare, il Comune, oltre a contestare la fondatezza delle domande di parte attrice, aveva eccepito, in aggiunta, che talune poste del bilancio di Comodepur (fondo rinnovamento impianti e riserve

derivanti da finanziamenti regionali a fondo perduto) dovevano essere qualificate come avanzo di gestione e, in quanto tali, destinati a finanziare a fondo perduto i futuri investimenti del nuovo gestore, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Il Comune di Como ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 172 T.U. Ambiente (che disciplina il trasferimento dei beni, al termine della concessione, dal gestore uscente all'ente locale), ritenendo superate le disposizioni contenute negli artt. 18 e 20 della Concessione e individuando nel nuovo gestore il soggetto tenuto a corrispondere a nostro favore l'indennità ovvero il "valore di rimborso" determinato secondo i criteri stabiliti da ARERA.

A seguito della domanda inoltrata dal Comune di Como al Tribunale il 02/05/2019, con chiamata in causa della società Como Acqua, il termine dell'udienza, inizialmente fissato per il 22/05/2019, è stato rinviato al giorno 29/10/2019 per consentire alla società Como Acqua la chiamata in causa da parte del Comune di Como. Nel corso del 2021 non sono intervenute novità.

Dopo la chiusura dell'esercizio, in data 16 marzo 2022, il Tribunale Civile di Como ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Comodepur ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale Civile. Ad oggi l'esito dell'appello non è ancora noto.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI ALCUNE POSTE

Di seguito si dà illustrazione delle considerazioni svolte dai Liquidatori in relazione alla contabilizzazione di alcune poste, a seguito dell'atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione ed in considerazione del contenzioso in essere con il Comune di Como e Como Acqua.

Trattamento contabile del valore di subentro.

Ai fini della rappresentazione contabile degli effetti dell'atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione, si ritiene che, sotto il profilo sostanziale, l'operazione sia assimilabile ad un trasferimento di un compendio aziendale.

A tal proposito si rileva che Comodepur, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di subentro (i.e. dal 1.1.2021): i) ha trasferito tutti i rischi significativi a Como Acqua, non essendo più il soggetto gestore dell'impianto di depurazione e, conseguentemente, anche ai sensi dell'atto di subentro, Comodepur non soggiace più ad alcun rischio connesso ai cespiti trasferiti (e.g. rischio di perdita del bene per eventi catastrofici, rischio di obsolescenza economico-tecnica, rischio di incompleto utilizzo della capacità produttiva); ii) ha trasferito a Como Acqua i benefici derivanti dalla detenzione e dal materiale godimento dei cespiti, che, a far data dal 1.1.2021, sono usati da Como Acqua che ne trae il beneficio sotto forma dell'incasso degli introiti tariffari.

A prescindere da qualsiasi analisi circa il soggetto titolare della proprietà dei cespiti, quindi, le immobilizzazioni materiali devono comunque essere cancellate dal bilancio in quanto sono trasferiti i rischi e i benefici sostanziali relativi alle stesse.

Si è quindi contabilmente operato: i) eliminando il valore contabile dei cespiti trasferiti; ii) rilevando il credito nei confronti di Como Acqua per le somme dovute per il valore di subentro; iii) rilevando la differenza come plusvalenza, iscritta nel Conto Economico nella voce A.5 Altri ricavi e proventi.

Trattamento contabile del Fondo Rinnovamento Impianti.

Come accennato, le somme accantonate nel Fondo Rinnovamento Impianti sono oggetto di un contenzioso giudiziale in essere tra la Società ed il Comune di Como, contenzioso poi esteso a Como Acqua.

In particolare, secondo la prospettazione del Comune di Como tali somme costituirebbero avanzzi di gestione da attribuirsi al gestore entrante, ovvero a Como Acqua.

Secondo la prospettazione di Comodepur, invece, il Fondo Rinnovamento Impianti non deve essere trasferito a Como Acqua, in quanto costituito in ottemperanza alla Legge Regionale n. 25/81, attraverso l'accantonamento della sola differenza tra la tariffa corrisposta dagli utenti industriali e i costi ai medesimi attribuiti. Si ritiene, quindi, che la posta di cui al Fondo Rinnovamento Impianti non debba essere trasferita al gestore entrante Como Acqua, ma riclassificata quale posta del patrimonio netto di Comodepur.

Come già evidenziato supra, la contestazione circa la qualificazione del Fondo Rinnovamento Impianti è stata sottoposta al vaglio giudiziale del Tribunale di Como, avente ad oggetto una più ampia res litigiosa, rubricato al R.G. n. 760/2019. Con sentenza dello scorso 16.3.2022, tuttavia, il Giudice ha declinato la propria giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, ferma ed impregiudicata ogni decisione nel merito in ordine alle pretese azionate. Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte di Comodepur.

I liquidatori sociali, in linea con la classificazione di bilancio sempre tenuta da Comodepur, hanno ritenuto di mantenere l'iscrizione della posta tra le passività (fondi rischi), anziché tra le poste di patrimonio netto, e ciò unicamente in applicazione di un approccio prudenziale, in attesa che il contenzioso faccia il suo corso, senza nulla voler riconoscere o concedere alle avverse pretese.

L'impostazione contabile assunta dai liquidatori è, inoltre, aderente a quanto previsto nella delibera di liquidazione, che prevede per i liquidatori l'onere di *"preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti", astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette"*.

Trattamento contabile della richiesta rivolta al Comune di Como di pagamento dell'indennità di riscatto di cui all'art. 20 dell'originaria concessione dell'impianto.

Nel contenzioso in essere con il Comune di Como, come detto, Comodepur ha altresì chiesto all'autorità giudiziaria di accertare il diritto di Comodepur a ricevere dal Comune di Como l'indennità di riscatto ai sensi dell'art. 20 dell'originaria concessione stipulata in data 17/12/1976. Il Comune di Como ha, dal canto suo, eccepito il superamento di tali previsioni convenzionali e ritiene, pertanto, di non aver alcun obbligo in tal senso.

I liquidatori, considerato che il riconoscimento del diritto di Comodepur (e, quindi, del suo credito nei riguardi del Comune) è oggetto di un contenzioso giudiziale non ancora deciso e considerato che non è possibile oggi determinare in modo attendibile la quantificazione del credito di Comodepur, hanno optato per la non rilevazione del credito in bilancio, anche alla luce di quanto statuito dall'OIC 5, il quale prevede espressamente che *"Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'an al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto"*.

Tale comportamento contabile non costituisce alcuna rinuncia o remissione delle pretese di Comodepur nei riguardi del Comune di Como, ma è assunto unicamente ai fini della perfetta conformità rispetto ai dettami dei principi contabili applicati.

Rilevazione "fondo per costi e oneri di liquidazione"

Si rappresenta, infine, che in ottemperanza alle previsioni dell'OIC 5, è stato stanziato nel passivo dello stato patrimoniale un "fondo per costi e oneri di liquidazione", per complessivi € 650.000.

Secondo l'OIC 5, infatti, *"la funzione del Fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri."*

Per il dettaglio circa la composizione del "fondo per costi e oneri di liquidazione", stimato ipotizzando la durata della liquidazione sino all'anno 2026, si rimanda alla Nota integrativa, nel commento alla voce "Fondi per rischi e oneri".

I FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE

Quale fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio si segnala l'incasso, avvenuto in data 16 maggio 2022, della prima rata (su un totale di tre rate) del piano di rateizzazione del "Valore di subentro", dovuto da Como Acqua S.r.l. in forza dall'Atto di subentro. L'importo incassato ammonta ad Euro 1.012.725.

Si rappresenta, inoltre, che nel corso del 2022 Comodepur ha provveduto al pagamento dell'IMU emergente dagli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Como per gli anni 2016, 2017 e 2018, così come ridotti a seguito del totale accoglimento di apposite istanze di autotutela presentate dai liquidatori,

volte ad ottenere il completo stralcio delle sanzioni e la rideterminazione dell'imposta in applicazione di un'aliquota ridotta.

Si è in attesa dell'emissione di analoghi avvisi di accertamento anche per i successivi anni 2019 e 2020 (dal 2021, come noto, il godimento dell'impianto è passato a Como Acqua).

Gli accantonamenti stanziati in bilancio si sono rivelati capienti per l'IMU accertata per gli anni 2016-2018 e sono altresì sufficienti per far fronte agli avvisi che verranno emessi in relazione agli anni 2019 e 2020.

Quanto ai contenziosi pendenti in Cassazione a seguito di ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che hanno confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2010-2014, non sono ragionevolmente prevedibili i tempi di definizione di tali giudizi.

Quanto alla prevedibile evoluzione della liquidazione, nei prossimi anni, si procederà a completare le operazioni di liquidazione e, segnatamente, si procederà all'incasso dei crediti ed alla prosecuzione dell'azione giudiziaria di cui si è detto nei confronti del Comune e di Como Acqua, pur restando sempre, come nel passato, disponibili alla possibilità di valutare eventuali accordi transattivi che possano velocizzare la liquidazione, salvaguardando gli interessi della Società. Per la conclusione della liquidazione sarà inoltre necessario attendere il giudizio in Cassazione relativamente al contenzioso fiscale in essere, vinto da Comodepur in primo e secondo grado.

In conclusione delle considerazioni esposte, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Como, 7 Giugno 2022

Le Liquidatrici

Dott.ssa Laura Edvige Bordoli Dott.ssa Giulia Pusterla